



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1758

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Autorizzazione alla stipulazione tra la Provincia Autonoma di Trento, l'Università degli Studi di Verona e l'Università degli Studi di Trento del Protocollo d'intesa per l'attivazione e la realizzazione dei corsi universitari di ambito sanitario e modificazione della deliberazione n. 2147/2014 relativa all'approvazione del Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2014/17.

Il giorno **07 Ottobre 2016** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

il decreto legislativo n. 502/'92 e s.m. prevede all'art. 6, comma 3, l'attivazione di specifici protocolli d'intesa tra Regioni/Province Autonome e Università per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della prevenzione e della riabilitazione, al fine di concordare e definire i rapporti di collaborazione per meglio rispondere alle esigenze locali.

In applicazione della predetta normativa la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto, con precedente provvedimento n. 1648 di data 3 luglio 2009, ad approvare il Protocollo d'intesa coinvolgendo le Università degli Studi di Trento e di Verona per la realizzazione, nelle sedi di Trento e Rovereto, dei corsi universitari di ambito sanitario tramite il Polo Universitario delle professioni sanitarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. In applicazioni di tale Accordo sono attualmente operativi, in provincia di Trento, cinque corsi di laurea nelle seguenti discipline:

- Corso di laurea in Infermieristica
 - Corso di laurea in Fisioterapia
 - Corso di laurea in Igiene dentale
 - Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
 - Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- più altri corsi universitari di alta formazione, quali Master e corsi di perfezionamento.

Tenuto conto che il punto 1.1 del Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2147 del 9 dicembre 2014 prevede il rinnovo del rapporto di collaborazione tra la Provincia Autonoma e le Università in questione, si propone di approvare il nuovo Protocollo d'intesa, allegato alla presente proposta di deliberazione come parte integrante e sostanziale, operativo con l'anno formativo 2016/2017.

Per quanto riguarda l'anno accademico 2015/2016, considerato che il precedente Protocollo d'intesa, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648/2009 fissava la scadenza con l'anno formativo 2014/2015 prevedendo comunque all'art.12 la garanzia del completamento dei corsi attivati, si propone quindi di prendere atto, dell'accordo raggiunto con le due Università di applicare tale disposizione così come risulta dalle note della Provincia Autonoma di Trento n. 423275 di data 9 agosto 2016, dell'Università degli Studi di Verona n. 228575 di data 5 settembre 2016 e dell'Università degli Studi di Trento n. 469768 di data 8 settembre 2016.

La nuova proposta di Protocollo è stata definita coinvolgendo le Università di Trento e di Verona oltre all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, come proposto ai rispettivi Magnifici Rettori con nota prot. n. 663452 del 24 febbraio 2015.

Il testo proposto del nuovo Protocollo d'intesa è stato quindi concordato con i Referenti di tutte le Parti coinvolte.

Alla gestione della formazione oggetto dell'allegato Protocollo d'intesa provvedono, in provincia di Trento, il Polo universitario delle professioni sanitarie dell'APSS in quanto dotato di adeguate risorse strutturali e organizzative nonché di competenze didattiche e professionali per rispondere opportunamente alle esigenze delle attività formative ad esse assegnate.

Si propone pertanto di autorizzare il Presidente o suo delegato, alla sottoscrizione del Protocollo di cui all'oggetto.

Con riferimento al predetto Protocollo si propone inoltre di modificare, anche su proposta del Direttore dell'Apss di Trento (nota n. 419640 dd 8/8/2016), il vigente Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, approvato con deliberazione n. 2047/2014 nei punti nei quali si tratta dei criteri di rimborso delle spese di viaggio (indennità chilometrica) per docenti, esperti e tutori coinvolti nelle attività di formazione universitaria, professionale e in quelle di formazione continua applicando un nuovo criterio, previsto anche nel nuovo Protocollo, che peraltro comporterà un contenimento dei costi. A tal fine si propone quindi di modificare i punti del Piano in questione prevedendo, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, laddove si tratta di rimborso dell'indennità chilometrica, l'applicazione del criterio per cui l'indennità chilometrica sarà di un importo pari ad un quinto del costo di un litro di benzina al primo giorno del mese, secondo i parametri previsti dal Ministero dello Sviluppo economico in sostituzione dell'indennità definita con i parametri vigenti per i dipendenti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le norme in premessa citate;
- visto il Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2014/17 approvato con deliberazione n. 2147 del 9 dicembre 2014 e s. m.;
- viste le note ed i provvedimenti in premessa citati;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- 1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, il Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2014/17, approvato con deliberazione n. 2147 di data 9 dicembre 2014 e s. m., nel senso che in tutti i punti in cui il Piano prevede il pagamento dell'indennità chilometrica relativamente al rimborso spese viaggio, sia applicato il criterio del pagamento di un importo pari ad un quinto del costo di un litro di benzina al primo giorno del mese secondo i parametri previsti dal Ministero dello Sviluppo economico;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'intesa con l'Università degli Studi di Trento e con l'Università degli Studi di Verona per la realizzazione, in sede locale, dei corsi universitari di ambito sanitario, secondo lo schema del Protocollo allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che sarà operativo con l'anno formativo 2016/2017;
- 3) di prendere atto che per l'anno formativo 2015/2016 è rimasto in vigore il precedente Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 del 3 luglio 2009, tenuto conto che lo stesso prevede, all'articolo 12, che sia garantito comunque il completamento dei corsi realizzati in applicazione del Protocollo medesimo;
- 4) di autorizzare il Presidente o suo delegato, alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al precedente punto 2;
- 5) di dare atto che il Protocollo di intesa di cui al presente provvedimento non comporta oneri diretti di spesa e che gli eventuali oneri derivanti dagli interventi attuativi saranno autorizzati con gli atti di approvazione dei medesimi.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Protocollo d'intesa

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace



Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, l'Università degli Studi di Verona e l'Università degli Studi di Trento, per l'attivazione e la realizzazione di corsi universitari di ambito sanitario.

PREMESSO CHE

- in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1648 del 3 luglio 2009 è stato sottoscritto, in data 22 gennaio 2010, dall'Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute della Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominata Provincia), e dai Rettori dell'Università degli Studi di Verona (di seguito denominata Università di Verona) e dell'Università degli Studi di Trento (di seguito denominata Università di Trento) il Protocollo d'intesa per l'attivazione e la realizzazione dei corsi universitari di ambito sanitario, operativo fino all'anno accademico 2014/2015, garantendo comunque il completamento dei corsi attivati in regime della convenzione;
- il Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2014 – 2017, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2147 del 9 dicembre 2014 prevede la definizione di un nuovo Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e le Università degli Studi di Verona e di Trento, per la realizzazione in Provincia di Trento della formazione universitaria per le professioni sanitarie;
- ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m. la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della prevenzione e della riabilitazione avviene attraverso corsi universitari attivando appositi protocolli d'intesa tra le Regioni/Province autonome e le Università;
- ai sensi del D. Lgs. n. 517/1999 e successivo atto di indirizzo approvato con DPCM 24 maggio 2001 la formazione delle professioni sanitarie avviene tramite protocolli d'intesa stipulati dalla Regione/Provincia Autonoma e le Università per la definizione delle modalità delle reciproche collaborazioni per la costruzione di reti didattico-formative;
- con Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, il MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha regolamentato le classi di laurea delle Professioni Sanitarie - ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i. - precisando che predetti corsi sono istituiti e attivati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende Ospedaliere, nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie, negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ovvero presso altre

strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Provinciale, istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni;

- con Legge Provinciale n. 16/2010 (legge sulla tutela della salute in Provincia di Trento servizio sanitario provinciale) e s.m. è stata definita l'organizzazione del Servizio Sanitario Provinciale ed è stata istituita l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che è preposta alla gestione coordinata delle attività sanitarie e socio-sanitarie per l'intero territorio provinciale;
- con Legge n. 240/2010 sono state dettate "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento" ed è stata conferita "delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- è stata ravvisata la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa conforme all'impianto normativo vigente che disciplini i rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento e le Università di Verona e Trento;
- la formazione degli operatori sanitari laureati deve avvenire:
 - a) nel rispetto della normativa internazionale comunitaria, laddove esistente, e nel rispetto di quella statale;
 - a) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dalla Provincia Autonoma di Trento;
- i corsi di laurea e di laurea magistrale sono organizzati secondo l'ordinamento universitario e fanno parte dell'offerta formativa delle Università in linea con i seguenti principi:
 - programmazione dei corsi delle professioni sanitarie anche nel rispetto del fabbisogno di operatori sanitari della Provincia Autonoma di Trento;
 - assunzione di iniziative finalizzate ad assicurare il perseguimento dell'effettiva possibilità occupazionale degli operatori delle professioni sanitarie;
 - coerenza tra esigenze formative e l'impegno finanziario della Provincia Autonoma di Trento per sostenere il funzionamento dei corsi di studio;
 - dovere informativo delle Università riguardo alle determinazioni incidenti sulla programmazione ed organizzazione dei corsi di studio delle professioni sanitarie;
- con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dai decreti legislativi emanati in attuazione della Legge n. 240/2010;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (di seguito denominata Provincia), con sede in Trento, Piazza Dante, 15 Codice Fiscale 00337460224, in persona del suo rappresentante
_____ in _____ qualità _____ di

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, (di seguito denominata Università di Verona) con sede in Verona, Via dell'Artigliere, 8, Codice Fiscale 93009870234, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano il 14 marzo 1953, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni _____ del
_____;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, (di seguito denominata Università di Trento) con sede in Trento, Via Belenzani n. 12, codice fiscale 00340520220, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Paolo Collini, nato a Vicenza il 12 maggio 1959, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 – Oggetto del Protocollo

1. Ferma restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente Protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento e le Università di Verona e Trento per l'attivazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie secondo la normativa vigente in materia.

2. I corsi di laurea di cui al presente Protocollo d'intesa, sono inseriti nell'offerta formativa delle Università degli Studi di Verona e dell'Università degli Studi di Trento, limitatamente ai corsi interateneo, e sono coordinati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona.

Art. 3 - Fabbisogno

1. I corsi di laurea sono realizzati in collaborazione con il Polo universitario delle professioni sanitarie dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.) della Provincia che metterà a

disposizione degli studenti le aule per la didattica, i laboratori, la biblioteca, il materiale didattico e ogni altro supporto necessario.

2. Nel rispetto del ruolo della Provincia nel determinare il fabbisogno di personale sanitario per le esigenze del Servizio Sanitario Provinciale e dell'autonomia universitaria, la Provincia e le Università concordano, entro il mese di dicembre dell'anno accademico antecedente a quello di svolgimento, i corsi di laurea per le professioni sanitarie da attivare annualmente nell'ambito della Provincia, definendo la tipologia, la distribuzione dei corsi di studio per sede, nonché il numero di studenti da formare per singolo profilo professionale tenendo conto delle indicazioni provinciali.

3. Le sedi didattiche decentrate presso cui sono attivati i corsi di laurea delle professioni sanitarie delle Università di Verona e di Trento, quali risultanti in essere nell'anno accademico 2015/2016 e sono riportati nell'Allegato A al presente Protocollo.

4. Per eventuali attivazioni di corsi universitari di formazione complementare (quali master, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale), la Provincia e le Università di Verona e di Trento stipuleranno specifiche convenzioni.

Articolo 4 - Comitato Tecnico Organizzativo (CTO)

1. Per l'avvio, la gestione e il monitoraggio costante dei corsi oggetto del presente Protocollo, la Provincia e le Università di Verona e di Trento concordano di costituire un Comitato Tecnico Organizzativo (CTO).

2. Il Comitato è composto da undici membri di cui:

- un rappresentante della Provincia, che ne garantisce il coordinamento;
- due rappresentanti dell'Università di Verona e due rappresentanti dell'Università di Trento nelle persone delegate dai Rettori;
- tre rappresentanti della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona tra cui il Presidente della Scuola stessa;
- tre rappresentanti designati dall'A.P.S.S., di cui uno nella persona del responsabile del Polo Universitario delle professioni sanitarie di Trento e uno della Direzione Generale;

e si avvale del supporto tecnico-amministrativo e di segreteria dell'Ufficio provinciale Formazione e Sviluppo delle risorse umane o del supporto degli Uffici dell'Area Scienze della Vita e della Salute, nel caso in cui le riunioni si svolgano presso l'Università degli Studi di Verona.

3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, in qualità di uditori, esperti appartenenti agli Enti in ragione degli argomenti trattati.

4. La durata del Comitato è pari a quella del presente Protocollo di Intesa.

5. Il Presidente del Comitato è nominato a maggioranza dei componenti presenti nella seduta di insediamento, dura in carica tre anni e ha il compito di convocare il C.T.O. e di coordinarne i lavori. Le determinazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

6. Il Comitato presiede all'attuazione delle attività didattico-formative ed in particolare:

- prende atto dei fabbisogni formativi espressi dalla Provincia e propone eventuali interventi per ottimizzare la programmazione e l'organizzazione delle attività formative;

- valuta ed approva annualmente gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità e dell'offerta didattica, proposti dal polo universitario delle professioni sanitarie, sulla base della determinazione dei fondi disponibili di cui all'articolo 8 del presente Protocollo;
- effettua una ricognizione della disponibilità di specifiche competenze didattiche dei dipendenti dell'APSS di Trento e della Provincia Autonoma di Trento, disponibili a livello provinciale ai fini del successivo conferimento dell'incarico di docenza da parte delle Università di Verona e di Trento;
- evidenzia eventuali specifiche esigenze amministrative, tecnico-professionali e strutturali per lo svolgimento dei corsi;
- approva l'accREDITAMENTO, ai sensi della normativa vigente e secondo i requisiti e le procedure, previamente stabiliti, delle strutture sedi di tirocinio professionale;
- effettua il monitoraggio del regolare svolgimento delle attività didattiche inerenti a ciascun corso di cui al presente protocollo, formulando eventuali osservazioni e proposte migliorative;
- esprime proposte per la nomina del Coordinatore della didattica professionale di ciascun corso di laurea;
- propone finanziamenti di progetti di ricerca rilevanti per lo sviluppo di competenze didattico-disciplinari locali da realizzarsi anche con borse di dottorato.

Art. 5 – Attività didattica

1. L'Università di Verona e l'Università di Trento assicurano l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei corsi di studio, mediante il proprio personale docente, nonché il personale dipendente dell'A.P.S.S. provinciale e del Servizio Sanitario Nazionale o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

2. L'Università di Verona e l'Università di Trento, su proposta del Comitato Tecnico Organizzativo, sentiti gli organismi didattici competenti di ciascun corso di studio, determinano l'elenco degli insegnamenti del Regolamento didattico da affidare al personale docente universitario, al personale dipendente dell'A.P.S.S., del Servizio Sanitario Nazionale o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, e le altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

3. Le Università degli studi di Verona e di Trento assicurano l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti didattici mediante il proprio corpo docente e attraverso l'impiego, di norma, di personale esperto, dipendente dalle strutture del Servizio sanitario provinciale, nel rispetto di quanto definito dal Comitato Tecnico Organizzativo. L'affidamento degli incarichi di docenza viene conferito dall'Università di Verona e dall'Università di Trento, ciascuno per i propri docenti, relativamente ai corsi interateneo.

4. L'Università di Verona provvede, previa emanazione di avvisi di selezione, alla stipula dei contratti di insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010 ai dipendenti dell'A.P.S.S. di Trento, del Servizio Sanitario Nazionale e degli esperti esterni, nonché al relativo pagamento dei compensi ad eccezione di quelli relativi ai dipendenti dell'A.P.S.S. di Trento a cui

provvede l'A.P.S.S. stessa.

5. L'Università di Trento provvede, previa emanazione di avvisi di selezione, alla stipula dei contratti di insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010 a esperti esterni nell'ambito dei corsi interateneo per i SSD di propria competenza.

6. L'attività di insegnamento da parte dei dipendenti dell'A.P.S.S. dovrà essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente con le esigenze collegate ai compiti istituzionali e di carattere organizzativo.

7. La Provincia, tramite l'A.P.S.S. di Trento, l'Università di Verona e l'Università di Trento promuovono l'offerta formativa del Polo delle professioni sanitarie realizzata ai sensi del presente protocollo, anche dando evidenza, in funzione dei diversi strumenti di comunicazione, delle Istituzioni coinvolte.

Articolo 6 - Strutture e personale del Servizio Sanitario Provinciale

1. L'A.P.S.S. mette a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio/stage degli studenti dei corsi oggetto del presente Protocollo, i supporti organizzativi, nonché il personale amministrativo, ausiliario e personale esperto per la didattica professionalizzante.

2. Al fine di assistere gli studenti durante il tirocinio e renderli attivamente partecipi al processo formativo è mandato istituzionale dell'A.P.S.S., delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex RSA), degli Enti provinciali e delle strutture convenzionate, assicurare lo svolgimento di attività di tutorato e di supervisione alle attività di tirocinio sulla base delle modalità previste dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

3. Per garantire metodi educativi basati sulla simulazione la Provincia, tramite l'Azienda sanitaria mette a disposizione ambienti e risorse tecnologiche a media-alta fedeltà per l'apprendimento simulato.

4. Per ciascun corso di laurea delle Professioni Sanitarie, il cui svolgimento presso le aziende sanitarie è autorizzato dall'A.P.S.S., è prevista la presenza di "Coordinatori della didattica professionale", "Tutor professionali" e "Supervisor o guide di tirocinio".

5. L'A.P.S.S. di Trento provvede al pagamento dei compensi per le attività di insegnamento svolte dai propri dipendenti e alle relative coperture previdenziali.

Articolo 7 - Strutture e personale delle Università

Le Università di Verona e di Trento:

- assicurano per ciascun corso di studio che si svolge presso le sedi didattiche della Provincia i requisiti minimi di docenza previsti dalla disciplina di riferimento;
- garantiscono l'orientamento e pubblicizzazione dei corsi di studio;
- assicurano l'attività amministrativa e l'organizzazione a supporto degli insegnamenti e delle attività didattiche tecnico-pratiche (60 CFU professionalizzanti), previsti dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, secondo quanto indicato dal presente Protocollo d'intesa;

- provvedono al pagamento degli incarichi di docenza, necessari al conseguimento della laurea e che prevedano l'acquisizione di CFU da parte degli studenti, assegnati ai docenti e ai ricercatori universitari e ai soggetti esterni, ad eccezione di quelli assegnati ai dipendenti dell'A.P.S.S. di Trento;

L'Università di Trento:

- mette a disposizione, per i corsi interateneo, la proprie strutture didattiche, di laboratorio e di ricerca;

L'Università di Verona

- assicura il necessario supporto tecnico e di segreteria agli studenti iscritti ai corsi, definendo procedure operative condivise con il personale di segreteria messo a disposizione dalla Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e compatibili con il rispetto dei tempi e delle diverse organizzazioni;
- organizza e gestisce l'esame di ammissione ai corsi attivati in provincia di Trento;
- garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ai sensi della normativa vigente in materia nonché la copertura degli oneri per la responsabilità civile contro terzi, fermo restando che l'A.P.S.S. garantisce la copertura assicurativa di responsabilità agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche effettuate presso le proprie sedi nell'ambito della polizza assicurativa già attiva.

Articolo 8 - Apporto della Provincia Autonoma di Trento

1. Per la realizzazione dei corsi di laurea rientranti nel fabbisogno, la Provincia mette a disposizione adeguate risorse di personale, attrezzature e strutture.

2. La Provincia, nel tramite dell'A.P.S.S., si impegna a garantire:

- a) il trasferimento annuale alle Università di una somma pari al costo di tutte le ore di docenza effettivamente erogata dai professori e ricercatori universitari, dal personale del Servizio Sanitario Nazionale e dagli esperti esterni;
- a) il rimborso delle spese di trasporto con mezzi pubblici o auto propria, come previsto dal comma 4 per lo svolgimento di lezioni, ricevimenti ed esami presso le sedi didattiche del Polo didattico di Trento;
- b) la retribuzione del personale dipendente dell'A.P.S.S. addetto alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e del personale del Servizio Sanitario Provinciale a cui è attribuita la funzione di coordinamento e tutorato delle attività formative professionalizzanti nelle strutture interessate dai corsi di studio;
- c) la tutela sanitaria degli studenti afferenti ai corsi (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici) che si svolgono presso l'A.P.S.S.;
- d) strutture ed arredi, nonché la relativa gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, afferenti alla A.P.S.S.;

3. La Provincia, nel tramite dell'A.P.S.S., assume a proprio carico i costi generali, di gestione e funzionamento (ad es.: utilizzo locali, utenze, materiale d'uso, arredamento, attrezzature, manutenzione ordinaria e straordinaria), derivanti dallo svolgimento dei corsi di laurea presso l'A.P.S.S., secondo quanto previsto con propri atti.

4. Il compenso lordo orario dell'attività di docenza, è definito di comune accordo tra le Università di Verona e di Trento e la Provincia negli importi di seguito indicati:

- docente universitario e docente esterno a contratto non del S.S.N.: € 85,00
- docente esterno a contratto dipendente A.P.S.S. Trento o del S.S.N.: € 70,00 se dirigente o € 61,97 se appartenente al comparto;

L'incarico di docenza contempla la disponibilità al ricevimento degli studenti e la gestione e presenza agli appelli di esame

Eventuali modifiche degli importi dovranno essere concordate dalle parti contraenti e non potranno avere valore retroattivo.

E' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate o l'eventuale indennità chilometrica, per un importo pari ad un quinto del costo di un litro di benzina al primo giorno del mese secondo i parametri pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

5. Gli Atenei entro il 15 settembre di ogni anno, inoltrano all'A.P.S.S. l'elenco dei docenti incaricati, e per ognuno l'importo lordo previsto e la stima degli oneri a carico delle rispettive Università. La Provincia, tramite l'A.P.S.S., si impegna a trasferire alle Università, di norma entro il 30 novembre di ogni anno, il 50% del costo stimato degli incarichi di docenza previsti. Gli Atenei dovranno quindi presentare apposito rendiconto all'A.P.S.S. di Trento, per il relativo rimborso dell'attività effettivamente svolta (rimanente 50%) entro il 30 novembre dell'anno successivo. Entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto da parte degli Atenei, l'A.P.S.S. si impegna a trasferire il saldo compatibilmente con la vigenza del bilancio provinciale e l'operatività delle procedure amministrative.

6. L'Università di Verona trasferisce annualmente all'A.P.S.S. di Trento un importo pari al 60% della cifra derivante dalle contribuzioni versate annualmente dagli studenti frequentanti i corsi realizzati in provincia di Trento al netto degli esoneri e dei rimborsi dei benefici derivanti dal "diritto allo studio", fino ad un massimo di € 400.000,00 per interventi finalizzati al miglioramento della qualità formativa e per la realizzazione delle azioni oggetto del presente Protocollo.

7. La Provincia, nel tramite dell'A.P.S.S., si impegna a rendicontare ogni anno all'Università i costi sostenuti per interventi programmati e realizzati.

Articolo 9 - Attività di Tirocinio

1. Le attività di tirocinio sono svolte nelle sedi proposte dal CTO e accreditate dallo stesso e dalle Università, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia, il cui elenco è reso pubblico tramite i siti istituzionali.

Considerata l'importanza dell'attività di tirocinio pratico è impegno dell'A.P.S.S. garantire le condizioni organizzative e la priorità di accesso presso le relative strutture sanitarie a favore degli studenti tirocinanti iscritti ai corsi oggetto del protocollo.

2. Per favorire lo svolgimento di un adeguato e proficuo tirocinio formativo la Provincia, nel tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, deve assicurare l'apporto di "Tutor professionali/clinici" dedicati all'interno del Polo universitario delle professioni sanitarie, con un rapporto costante compreso tra 1:15 o 20 tirocinanti contemporaneamente in base al modello tutoriale del corso. Sono individuati tra gli operatori sanitari appartenenti allo stesso profilo professionale tra coloro che sono in possesso di professionalità specifica ed esperienza didattica e assegnati alla struttura didattica con specifici incarichi triennali rinnovabili. I Tutor

professionali/clinici sono reclutati attraverso un esame di selezione indetto dall'A.P.S.S. congiuntamente all'Università di Verona.

L'attività didattica tecnico-pratica prevista nei piani di studio dei corsi universitari delle professioni sanitarie rientra nella fattispecie del "tirocinio curriculare", e non risulta sottoposta ad altra disciplina se non quella, specifica ed esaustiva, regolata dal D.I. 19/2/2009 e dal DM 8/1/2009, e più in generale dal D.lgs 502/92, art. 6, comma 3.

Articolo 10 - Agevolazioni agli studenti

1. La Provincia può prevedere, sulla base delle disposizioni di legge ed in applicazione del Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti dei corsi, alternative a quelle assegnate dall'Università di Verona nell'ambito del "Diritto allo studio universitario", nonché l'attivazione di altre agevolazioni per la frequenza delle attività teorico-pratiche.

2. La Provincia può assicurare la fruizione agevolata di servizi residenziali e di ristorazione a favore degli studenti frequentanti i corsi sanitari universitari locali anche nell'ambito del progetto Erasmus, avvalendosi dell'Opera universitaria dell'Ateneo di Trento e dell'A.P.S.S..

3. L'Università di Trento mette a disposizione degli studenti dei corsi realizzati in Provincia l'accesso a servizi didattici e pedagogici, bibliotecari e di internet con le stesse modalità e agevolazioni previste per i propri studenti.

Art. 11- Sicurezza

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotori (le Università) e ospitanti (le aziende ospedaliere/sanitarie sedi di corso di studio e/o di tirocinio) si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare:

- a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- a) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- b) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Articolo 12 - Durata

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 fermo restando il completamento dei corsi attivati in regime di convenzione.
2. E' prevista la possibilità di rinnovo per uguale durata per espressa volontà delle parti da manifestarsi entro il 31/12/2018.

Articolo 13 - Registrazione

L'Università di Trento provvederà a pagare in modalità virtuale gli oneri relativi all'imposta di bollo, dovuti ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte I, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, D.P.R. 26.10.1972 , n. 642, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo d'intesa è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente

Data _____

per la Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente o Suo delegato

Dott.

per l'Università degli Studi di Verona

il Rettore

prof. Nicola Sartor

per l'Università degli Studi di Trento

il Rettore

prof. Paolo Collini

ALLEGATO A – Sedi didattiche dei Corsi di laurea attivati a decorrere dall'a.a 2016/2017

A decorrere dall'a.a. 2016/2017 sono attivati nelle sedi didattiche della Provincia Autonoma di Trento, tramite il Polo didattico delle professioni sanitarie dell'A.P.S.S., i seguenti corsi di laurea delle professioni sanitarie:

- Corso di laurea in Infermieristica (TRENTO)
- Corso di laurea in Fisioterapia (ROVERETO)
- Corso di laurea in Igiene dentale (ROVERETO)
- Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (ROVERETO)
- Corso di laurea inter-ateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (TRENTO)